

REGOLAMENTO (CE) N. 2428/94 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1994

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2175/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofruttili per le isole Canarie, e che stabilisce il bilancio di approvvigionamento per il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2175/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1848/94 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento delle Canarie in ortofruttili trasformati, e il bilancio previsionale che fissa i quantitativi che possono beneficiare del regime specifico di approvvigionamento per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994;

considerando che, in attesa dei risultati dell'esame delle informazioni complementari fornite da parte delle auto-

rità competenti e al fine di garantire la continuità del regime di approvvigionamento specifico, è opportuno fissare il bilancio di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per un periodo di soli due mesi sulla base dei quantitativi stabiliti per la campagna 1993/1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofruttili trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2175/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 67.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 28. 7. 1994, pag. 21.